

Venerdì 4 marzo 2005

30° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8. – Inizio della presentazione delle liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. La cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta dalle otto alle venti.

(Art. 11 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 e art. 3 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Ore 8. – Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei simboli da cui sono contrassegnati i candidati Presidenti e i gruppi di liste alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. La cancelleria dell'Ufficio centrale regionale rimane aperta dalle ore otto alle ore venti.

(Art. 11 e 12 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 art.4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Gli uffici elettorali dei Comuni rimangono aperti dalle ore 8 alle ore 20.

Inizio della propaganda elettorale

(Art. 6 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.)

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi; di ogni forma di propaganda luminosa mobile; del lancio o del getto di volantini nonché dell'uso di altoparlanti su mezzi mobili, fuori dei casi previsti dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 -Modificazioni alla disciplina della propaganda elettorale – (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale).

(Art. 6 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.)

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.

(Art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Inizio della facoltà per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità definite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei criteri di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(Art. 4 comma 3 legge 22 febbraio 2000, n.28)

Sabato 5 marzo 2005

29° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12. – Scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati per ogni circoscrizione provinciale, comprensive dei candidati regionali, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Art. 11 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 e art. 3 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Ore 12. – Scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della giunta regionale e dei simboli da cui sono contrassegnati i candidati e i gruppi di liste presso la cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

(Art. 12 legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 art.4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Ore 24. – Scadenza del termine entro il quale ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere le liste dei candidati circoscrizionali e regionali all'Ufficio centrale regionale per le verifiche di propria competenza circa l'ammissibilità dei simboli e delle candidature.

(Art. 6 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro domenica 6 marzo 2005

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature

(Corrispondente al 28° giorno antecedente quello della votazione)

Entro le ore 12. – L'Ufficio centrale circoscrizionale compie le verifiche previste dalla legge sui candidati e sulle liste. Provvede quindi all'ammissione delle liste o alla loro esclusione o eventualmente alla cancellazione dalle liste di nomi di candidati che non rispettino le condizioni di legge.

(Art. 5 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro le ore 12. – L'Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, compie le verifiche di propria competenza circa l'ammissibilità dei simboli e delle candidature e decide in conseguenza l'ammissione o l'esclusione dei simboli, delle candidature e dei gruppi di liste e le comunica ai delegati di lista e ai rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste.

(Art.6 commi 1, 2, 3 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro le ore 20 - I delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista provinciale.

(Art. 5 comma 2 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro lunedì 7 marzo 2005

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle candidature

(Corrispondente al 27° giorno antecedente quello della votazione)

Ore 12 – L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e per deliberare seduta stante. Nella stessa giornata, le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale vengono comunicate ai delegati di lista.

(Art. 5 comma 3 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Alla scadenza delle ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni dell'ufficio centrale regionale i delegati e i rappresentanti di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione avverso le decisioni stesse.

(Art. 6 comma 4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro martedì 8 marzo

26° giorno antecedente quello della votazione

Entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di esclusione di liste o candidati da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale, i delegati di lista possono presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni stesse, depositandolo presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella stessa giornata l'Ufficio centrale circoscrizionale invia il ricorso con le proprie controdeduzioni all'Ufficio centrale regionale che decide nei due giorni successivi.

(Art. 5 comma 4 e 5 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Entro la scadenza delle ventiquattro ore dalla eventuale presentazione di opposizione alle proprie decisioni circa l'ammissibilità dei simboli e delle candidature l'Ufficio centrale regionale delibera in via definitiva.

(Art. 6 comma 4 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

L'ufficio centrale circoscrizionale, nel caso in cui non siano stati presentati ricorsi, effettua i sorteggi per determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei delegati di lista.

(Articolo 7 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Effettuato il sorteggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne comunica immediatamente l'esito alla Regione e alla Prefettura della propria provincia, affinché si possa procedere alla stampa delle schede e dei manifesti con le liste dei candidati e i relativi contrassegni.

Entro mercoledì 9 marzo 2005

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco

(Corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – di una cartolina-avviso nella quale sono indicati il tipo o i tipi di elezione che si svolgono domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 e le avvertenze per il ritiro della tessera elettorale presso gli uffici del Comune.

(Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

Tra mercoledì 9 marzo 2005 e lunedì 14 marzo 2005

Tra il 25° giorno e il 20° giorno antecedente quello della votazione

Sorteggio – da parte dell'Ufficiale elettorale in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati designati presso la prima sezione del Comune– di un numero

di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

Della data del sorteggio deve essere dato annuncio al pubblico due giorni prima dell'adunanza stessa, con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune.

(Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni)

Entro giovedì 10 marzo 2005

24° giorno antecedente quello della votazione

L'ufficio centrale regionale decide i ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e comunica le decisioni entro 24 ore ai ricorrenti e all'Ufficio centrale circoscrizionale.

(art. 5 comma 5 e 6 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Venerdì 11 marzo 2005

23° giorno antecedente quello della votazione

A seguito della comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi eventualmente presentati avverso le proprie decisioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale effettua i sorteggi per determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali collegate sulla scheda elettorale. I sorteggi sono effettuati alla presenza dei delegati di lista.

(Articolo 7 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74)

Effettuato il sorteggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale ne comunica immediatamente l'esito alla Regione e alla Prefettura della propria provincia, affinché si possa procedere alla stampa delle schede e dei manifesti con le liste dei candidati e i relativi contrassegni.

Da domenica 13 marzo 2005 sino a venerdì 1 aprile 2005

(Dal 21° giorno al 2° giorno antecedenti quello della votazione)

Stampa delle schede di votazione per le elezioni regionali in collaborazione fra Regione e Prefettura.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi per le sezioni elettorali e recapito ai Comuni interessati.

Lunedì 14 marzo 2005

20° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale l'Ufficiale elettorale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali designati presso la prima sezione del Comune, deve sorteggiare un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione di ciascun ufficio elettorale di sezione.

(Art. 6 comma 1 legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. mod.)

Entro sabato 19 marzo 2005

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

Affissione, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Art. 7 comma 1 lettera b), legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74).

Scadenza del termine per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori.

(Art. 32 quarto comma del testo unico dell'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223 come sostituito dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n.40).

Il Sindaco o il commissario incaricato della provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale (a norma dell'art. 6 comma 1, della legge 1989, n. 95, e successive modificazioni), per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

(Art. 6 comma 2, legge 8 marzo 1989, n. 95 e succ. mod.).

Entro 48 ore dalla notificazione della nomina i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco o al commissario, i quali, a loro volta, provvedono a sostituire le persone impediti.

Da sabato 19 marzo a lunedì 4 aprile 2005

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione

Divieto di rendere pubblici o comunque di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente quello del divieto.

(Art. 8 comma 1 legge 22 febbraio 2000, n. 28)

I risultati dei sondaggi effettuati in periodo precedente quello del divieto possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni dell'articolo 8 comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(Art. 8 comma 3 legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Entro giovedì 24 marzo 2005

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

L'Ufficiale elettorale del Comune invia alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze.

(art. 38, penultimo comma del testo unico dell'elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223).

Entro sabato 26 marzo 2005

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al Sindaco di ciascun Comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

(Art. 18 secondo comma del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).